Buoni pasto: trattamento fiscale

L’Allegato II.17 dell’art. 131 del D.Lgs. n. 36/2023, definisce i buoni pasto il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’art. 2002 del Codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, è confermato che restano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto e le relative prestazioni sostitutive (c.d. “buoni pasto”) entro i limiti giornalieri di:

- **4 euro per i titoli cartacei** e
- **di 8 euro per quelli elettronici** – soglie destinate, secondo le anticipazioni riferite al DdL di Bilancio 2026 bilancio a salire a 10 euro per i ticket digitali.

Il trattamento fiscale in parola riguarda i lavoratori subordinati e per estensione i collaboratori e, in determinate circostanze, **gli amministratori** che percepiscono compensi qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ferma restando la tassabilità dell’eccedenza rispetto ai limiti normativi.
Più nello specifico rispetto alla figura dell’amministratore è possibile distinguere due situazioni differenti:

- se l’amministratore è collaboratore oppure è inquadrato come lavoratore dipendente trova piena applicazione la disciplina sopra citata, ex art. 51 del TUIR;
- laddove invece l’attività dallo stesso prestata rientri

nella sua attività professionale i compensi rientrano tra quelli di lavoro autonomo ex art. 53 e seg del TUIR.

Tale distinzione impatta anche dal punto di vista della deducibilità del costo da parte dell'azienda; nello specifico, nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 95 del TUIR; nel secondo caso operano le regole ordinarie di deducibilità.

Rapporto amministratore-azienda	**Inquadramento reddituale per l'amministratore**	**Deducibilità dal reddito dell'azienda**
Collaboratore/lavoratore dipendente	Applicabilità esenzione parziale art. 51, comma 2, lett. c), TUIR	Deducibilità integrale ex art. 95 TUIR
Professionista	Reddito di lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 54, comma 2-bis e 3, del TUIR	Limitazione del 75% ex art. 109, comma 5, TUIR

Si ricorda che in materia di buoni pasto c'è stato un intervento normativo molto recente.
In particolare, con effetti dal 1° settembre entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di buoni pasto così come previste dall'art. 37 della Legge n. 193/2024, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, norma che ha esteso il limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.

Nei fatti anche per il settore privato vale il limite del 5%.

(MF/ms)